

C.C. 7814P



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
6642-06

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Dott. Giovanni PAOLINI | - Presidente - | R.G.N. 18229/01 |
| Dott. Francesco RUGGIERO | - Consigliere - | Cron. 6642 |
| Dott. Giuseppe NAPOLETANO | - Consigliere - | Rep. |
| Dott. Ettore FERRARA | - Rel. Consigliere - | Ud. 21/12/05 |
| Dott. Camilla DI IASI | - Consigliere - | |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CAMPIONE CIVILE

N. 78140

N S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell'avvocato LORENZO DEL FEDERICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAURA ROSA, giusta delega in calce;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

2005

3479

- *controricorrente* -



avverso la sentenza n. 76/00 della commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 21/12/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/05 dal Consigliere Dott. Ettore FERRARA;

udito per il ricorrente l'Avvocato DEL FEDERICO, che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il resistente l'Avvocato DI MARTINO, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giacomo CALIENDO che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo per quanto di ragione, accoglimento del quarto motivo, assorbito il terzo motivo.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Caliendo'.

Svolgimento del processo

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Imperia la N. s.r.l. impugnò l'avviso di mora n. 7045833 notificato a detta società dalla S. s.p.a concessionaria per la riscossione dei tributi per la provincia di Imperia, e con il quale si sollecitava la destinataria dell'atto, quale assuntrice del concordato fallimentare della I. s.a.s. al pagamento della somma di £. 71.163.438 a titolo di interessi maturati sulle imposte dovute da quest'ultima società, regolarmente ammesse al passivo del fallimento, ed il cui pagamento era stato di volta in volta sospeso dalla Intendenza di Finanza di Imperia (alla quale era successivamente succeduta la Direzione Generale delle Entrate per la Liguria) su istanza del Curatore del fallimento A sostegno del ricorso dedusse la ricorrente che per il pagamento degli interessi sull'ammontare delle imposte in questione non era stata mai presentata domanda di insinuazione al passivo del fallimento, onde l'insussistenza di qualsiasi sua responsabilità al riguardo.

La D.R.E della Liguria si costituì nel giudizio ed oppose l'infondatezza del ricorso sul presupposto che tutti i provvedimenti di sospensione della riscossione adottati nei confronti della curatela recavano la richiesta degli interessi al tasso del 9% annuo ed erano stati regolarmente indirizzati al curatore, integrando ciò il presupposto della domanda di ammissione al passivo dei relativi importi, da riscuotersi addirittura in prededuzione; in via preliminare eccepì la resistente che unico legittimato passivo nel giudizio promosso dalla N. s.r.l. doveva ritenersi il Concessionario per la riscossione, onde l'inammissibilità del ricorso, e che comunque andava integrato il contraddittorio nei confronti del curatore fallimentare.

Il giudice adito, disattese le questioni preliminari sollevate dall'Ufficio, accolse il ricorso ritenendo l'insussistenza del debito della ricorrente considerata l'assenza di una domanda formale di ammissione al passivo degli interessi.

Avverso detta sentenza l'Ufficio propose gravame, e la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 76 depositata il 21.12.2000 e non notificata, dopo aver rilevato "la carenza" in punto di diritto della decisione appellata per quanto relativo alla necessità dell'integrazione del

E. Ferrara

contraddittorio nei confronti del concessionario e del curatore fallimentare, accolse l'appello ritenendo dovuti gli interessi richiesti con l'avviso di mora contestato.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado ha proposto ricorso, notificato il 26.6.2001, la Navi s.r.l. articolando quattro distinti e complessi motivi, successivamente sostenuti anche con il deposito di memoria aggiunta.

L'Amministrazione intimata ha replicato con controricorso notificato il 20.9.2001.

Motivi della decisione

1 - Con i motivi dedotti la ricorrente denuncia:

- a) i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 52,93,94,95, 96 e 101 L. Fall. nonché 78 d.p.r. n. 43/1988, come modif. e 112 c.p.c intendendo con ciò riproporre la questione relativa alla fondatezza della pretesa di pagamento degli interessi nei confronti della N , in assenza di espressa domanda di insinuazione al passivo del relativo credito, questione risolta in senso ad essa sfavorevole dal giudice di appello in forza del principio "accessorium sequitur principalis", e in considerazione anche dell'evidenza dell'obbligazione relativa agli interessi, alla luce del contenuto dei provvedimenti di sospensione della riscossione delle imposte emessi nei confronti della curatela;
- b) i vizi di violazione e falsa interpretazione dell'art. 130, comma II° L. Fall. e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo in particolare che il giudice di merito non avrebbe tenuto conto della doglianza esposta dalla società per escludere l'obbligazione di cui all'avviso di mora contestato, sul presupposto della estraneità di essa al passivo fallimentare accertato nonché della limitazione della sua responsabilità contenuta nella sentenza di omologazione del concordato, che avrebbe espressamente "escluso il subentro della N nelle obbligazioni della società fallita non incluse nello stato passivo e/o per le quali non siano pendenti giudizi di opposizione o di insinuazione tardiva";
- c) i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 111 L. Fall nonché di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento alla questione posta dall'A.F. con il

F. Ferrara

ricorso in appello, circa la previsione dell'art. 111 n. 1 L. Fall. quale fonte dell'obbligatorietà per l'assuntore per il debito degli interessi contratto dalla curatela nell'interesse della massa dei creditori;

- d) il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 59, lett. b) d. lgs. n. 546/1992, nonché di contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento alla questione posta dall'A.F. in ordine alla necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario.

2 - Ritiene la Corte che il primo motivo di ricorso debba ritenersi fondato, non potendosi condividere l'assunto del giudice di appello in ordine alla responsabilità della ricorrente relativamente all'obbligazione oggetto dell'avviso di mora impugnato.

Preliminarmente senz'altro opportuno sembra ricordare che, come questa Corte ha più volte avuto modo di ribadire, la procedura di espropriazione esattoriale e le procedure concorsuali hanno ciascuna una propria autonomia e proprie regole, e possono procedere anche contemporaneamente giacché pur dopo il fallimento dell'imprenditore all'esattore è concesso di proseguire l'esecuzione individuale da lui intrapresa, salvo gli effetti del principio della par condicio creditorum che, all'esito, anche l'esattore deve subire e che si traducono nell'obbligo di restituire alla massa fallimentare la somma ricavata dall'esecuzione eccedente la quota assegnatagli in sede di riparto, previa tempestiva e rituale insinuazione del suo credito al passivo fallimentare (Cass. SS.UU. 14.3.1980, n. 1716; Cass. SS.UU. 12.5.1978, n. 2325).

Tra le regole proprie della procedura esattoriale vi è la previsione del potere, originariamente spettante all'Intendente di Finanza, di sospendere l'esecuzione su istanza dell'esecutato previa assunzione da parte di quest'ultimo dell'obbligo di corrispondere sull'importo delle imposte dovute, gli interessi del 9% annuo ex art. 39 d.p.r. n. 602/1973.

Per quel che riguarda invece la procedura concorsuale, deve rilevarsi che, nell'ipotesi di concordato fallimentare, l'assunzione si risolve in una forma di accollo che obbliga l'assuntore nei limiti del passivo fallimentare accertato secondo la disciplina propria di quest'ultima procedura.

E. Finara

Dalla stessa sentenza impugnata risulta che nella fattispecie non vi è mai stata una formale domanda di ammissione al passivo per gli interessi maturati sulle imposte dovute dalla fallita
] sas; ciò nonostante la CTR pretende affermare la legittimità dell'avviso di mora emesso nei confronti dell'assuntrice del concordato sulla base della natura accessoria dell'obbligazione relativa agli interessi maturati sulle imposte dovute dalla fallita, nonché di una pretesa equipollenza tra quella domanda e le comunicazioni al curatore fallimentare dei provvedimenti di sospensione della riscossione delle imposte, recanti la richiesta degli interessi.

Orbene, la prima tesi trova smentita nella giurisprudenza di legittimità che anche di recente ha avuto modo di ribadire al riguardo che in tema di fallimento gli interessi , finanche quelli relativi a credito garantito da ipoteca, oggetto del trattamento preferenziale di cui all'art. 2855, comma terzo, c.c. che prevede l'estensione agli accessori del grado ipotecario, non si sottraggono alla necessità di una specifica domanda di ammissione al passivo (v. Cass. 19.2.2003, n. 2476; Cass. 21.2.2001, n. 2493; Cass. 19.3.1996, n. 2321; Cass. 3.2.1.987, n. 954).

Da tale condivisa giurisprudenza non vi è motivo alcuno per discostarsi nel caso di specie, in assenza di nuovi spunti di riflessione in senso contrario contenuti nella sentenza impugnata o negli scritti difensivi dell'Amministrazione, tanto più che l'automatismo ammesso dal giudice di appello risulterebbe ancor più azzardato trattandosi di interessi pretesi sulla base di un fatto sopravvenuto alla dichiarazione di fallimento.

Quanto alla pretesa equipollenza tra le comunicazioni rivolte dall'Intendenza di finanza al curatore fallimentare, aventi ad oggetto la concessione della sospensione nella riscossione delle imposte, e la domanda di ammissione al passivo per gli interessi previsti dall'art. 39 penultimo comma, d.p.r. n. 602/1973, essa non può ammettersi integrando la domanda di ammissione al passivo una vera e propria domanda giudiziale, da proporsi nelle forme e nel rispetto dei termini di cui agli artt- 93 e ss- o 101 L. Fall e quindi nella forma del ricorso, a pena d'inammissibilità.

Né, sia detto per completezza, l'obbligo di pagamento degli interessi, addirittura in prededuzione, potrebbe nella fattispecie trovare legittimo riscontro nella previsione dell' art. 111 L.

E. Ferrara

Fall. come pure sembrerebbe ipotizzare l'Amministrazione nelle sue difese nel giudizio di merito, con evidente implicito riferimento ai c.d. debiti della massa, risultando del tutto ingiustificato e privo di fondamento il riferimento alla citata disposizione, tra l'altro in nessun modo esplicitato in questa sede.

Conclusivamente deve pertanto affermarsi che, circoscritta la responsabilità dell'assuntore del concordato fallimentare, al pagamento delle sole obbligazioni comprese nel passivo accertato, diversamente da quanto dal giudice di appello affermato nel caso in esame non sussiste l'obbligo della N s.r.l. di pagamento degli interessi oggetto dell'avviso di mora impugnato, in quanto non rientranti nel passivo. Da qui la fondatezza del ricorso in virtù del primo motivo di doglianza, restando assorbiti nella decisione gli altri motivi, compreso il quarto, afferente una tematica, quale l'integrità del contraddittorio, che, risolta formalmente dalla commissione tributaria con la decisione nel merito della controversia (a prescindere da ogni considerazione in ordine alla motivazione in precedenza esposta al riguardo), la ricorrente non ha più interesse a riproporre in questa sede una volta accolta la tesi da essa esposta in via principale, mentre per altro verso neanche risulta più riproposta dall'Amministrazione Finanziaria.

3 - In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve dunque essere cassata, potendosi senz'altro definire la controversia dichiarando non dovute le somme di cui all'avviso di mora notificato alla società.

Avuto riguardo alla delicatezza della questione affrontata, relativamente alla quale non risultano precedenti specifici, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di mora. Compensa le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2005.

Il Consigliere est.

Ettore Ferraro

Il Presidente

Ciellini Pochini

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

1/ segue

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL _____ 24 MAR. 2006
IL CANCELLIERE
Di Nuzzo

IL CANCELLIERE
Maria Di Nuzzo
Di Nuzzo